

*Comitato dei Sindaci Padova Sud ULSS 6 Euganea***REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA SOCIALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI****PREMESSA**

La legge 8 novembre 2000 n. 328 art 6 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che la residenzialità è uno dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da erogare a favore delle persone con disabilità e il relativo atto di coordinamento ed indirizzo sui livelli assistenziali di assistenza definisce l'accoglienza residenziale alle persone con disabilità tra i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria stabilendone anche la competenza della spesa tra fondo sanitario e sociale, in relazione alle diverse tipologie di prestazioni e di unità di offerta (D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e D.P.C.M. 12 gennaio 2017).

Art. 1 - FINALITA' OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le procedure per la eventuale compartecipazione al costo della retta sociale da parte delle persone non autosufficienti in possesso di certificato di invalidità e nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 104/1992, autorizzate all'ingresso in strutture residenziali di cui alla normativa regionale di riferimento, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa e libertà di scelta.
2. L'eventuale integrazione al pagamento della retta di servizi residenziali da parte del Comune o dell'Ente Delegato è finalizzata a garantire un adeguato percorso di accoglienza ed assistenza a tutte le persone con disabilità, non autosufficienti, di cui al precedente comma 1, che non possono essere assistite a domicilio.

Art. 2 - DESTINATARI

1. Destinatari del regolamento in oggetto sono le persone con disabilità non autosufficienti, in possesso di certificato di invalidità e della certificazione ai sensi della legge 104/1992 (art. 3) residenti nei Comuni del territorio dell'Az. ULSS 6 Euganea – Distretto PADOVA SUD, con un livello di compromissione funzionale derivante da patologie croniche e/o degenerative, e/o prive di adeguato sostegno familiare, come accertato e definito in ambito di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in servizi residenziali (Comunità Alloggio, Residenza Sanitaria Assistita e Centro di Riferimento per Gravi Disabilità) a ciclo continuativo accreditati dal sistema regionale.

CAPO II - MODALITA' DI ACCESSO**Art. 3 - ACCESSO AL SERVIZIO RESIDENZIALE**

1. L'accesso al servizio avviene sulla base della valutazione dell'UVMD utilizzando la Scheda di Valutazione Multidimensionale per le persone con Disabilità (SVAMDI), nei casi previsti dalla specifica normativa nazionale e/o regionale, nella quale viene valutato il bisogno, definito il livello di assistenza e la conseguente tipologia di struttura idonea.
2. In fase di ammissione al servizio residenziale, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente UVMD, il Comune di residenza al momento dell'ingresso in struttura (oppure l'amministrazione competente in caso di delega) e l'Azienda ULSS tramite i propri Servizi, d'intesa con l'Ente Accreditato Istituzionalmente e l'utente, predispongono un progetto individuale che viene formalmente concordato e sottoscritto con l'assunzione dei rispettivi impegni.
3. Il progetto individualizzato, in particolare, è articolato in:
 - a. valutazione sintetica del bisogno e della sua natura
 - b. obiettivi e relativi risultati attesi
 - c. descrizione degli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni individuati
 - d. risorse impiegate nel progetto
 - e. monitoraggio e valutazione
 - f. cronoprogramma e tempistiche di rivalutazione
 - g. individuazione del Case Manager e coinvolgimento del beneficiario nella definizione del proprio progetto
4. Fra i servizi residenziali (elencati all'art. 2) in regime di accreditamento istituzionale rientranti nelle tipologie identificate dall'UVMD potrà essere esercitato il principio di libera scelta da parte del cittadino.
5. La retta dei servizi residenziali è articolata in:
 - a. Quota di rilievo Sanitario, riconosciuta per le strutture sociosanitarie nella misura definita dalla Regione e posta a carico del Bilancio Sanitario dell'Azienda ULSS in relazione ai livelli assistenziali;

Testo di Regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci di Padova Sud nella seduta del 18.12.2024

- b. Quota Sociale a carico dell'utente con l'eventuale compartecipazione del Comune di residenza al momento dell'ingresso in struttura residenziale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative e dal presente regolamento
- 6. Per le giornate di assenza, sia per ricovero ospedaliero che per altro motivo (condivise con i servizi competenti), sarà applicata riduzione della quota sociale del 50% per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e con decorrenza dal trentunesimo giorno in analogia a quanto previsto dalla LR 30/2009, art. 6 comma 8, e al massimo per 90 giorni.

Art. 4 – REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. Costituiscono requisiti essenziali per l'applicazione del presente Regolamento:
 - a. ultima residenza anagrafica nei Comuni del distretto Padova Sud direttamente interessati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 al momento dell'ingresso in struttura e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
 - b. valutazione di idoneità all'accesso in struttura con valutazione SVAMDI da parte della competente UVMD, contenuta nel relativo verbale UVMD di approvazione dell'intervento;
 - c. certificazione ISEE socio sanitario residenziale in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Per i soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 6, l'Amministrazione Comunale garantisce l'accesso alla prestazione erogando, se necessario, un intervento economico finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale.
3. La domanda di integrazione della retta sociale viene indirizzata ai competenti Servizi Comunali o all'Ente delegato su apposita modulistica prestampata reperibile presso i servizi medesimi e disponibile sul sito internet dell'amministrazione.
4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:
 - a. dal richiedente;
 - b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
 - c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, dai servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.
5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:
 - a. copia dell'attestazione ISEE socio sanitario residenziale rilasciata dall'Inps in corso di validità;
 - b. copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno o, in alternativa, degli estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;
 - c. nel caso di pagamento integrale della retta sociale da parte del Comune (dovuto a cause di pronta accoglienza per inserimenti urgenti o non differibili e fino a un massimo di 90 giorni), prima del calcolo della misura della compartecipazione, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato corrispondente alla compartecipazione;
6. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE socio sanitario residenziale valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la contribuzione dell'utente sarà temporaneamente determinata in base all'ISEE ordinario con la successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE socio sanitario residenziale prevista dall'art. 6, comma 3 del DPCM 159/2013.

Art 5 - PROCEDURA E DECORRENZA

1. Gli operatori degli uffici Comunali o dell'Ente delegato provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria ai richiedenti l'integrazione retta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di calcolo della compartecipazione; la comunicazione della quota dovuta verrà inoltrata anche al servizio accreditato istituzionalmente individuato per l'accoglienza.
2. Nel caso in cui la domanda non sia completa, gli uffici comunali procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.
3. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda non produce effetti e viene archiviata; l'archiviazione viene comunicata anche *al case manager* per gli eventuali effetti sul progetto individualizzato di inserimento residenziale.
4. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, il tutore/curatore/amministratore di sostegno o il familiare di riferimento, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.
5. Il pagamento della eventuale quota sociale da parte dell'Amministrazione competente decorre dalla data indicata nel provvedimento di comunicazione dell'esito dell'istruttoria di cui al precedente comma 1 e comunque non anteriore alla data della UVMD.

Art 6 – Misura e limite della compartecipazione al costo da parte dell'utente

1. Tutti gli utenti compartecipano, a titolo di budget di salute, alla quota sociale per l'importo pro-die determinato in euro 35,00 (che potrà essere aggiornato ogni anno dall'Esecutivo del Comitato dei Sindaci, in sede di bilancio sociale di previsione).
2. Gli utenti, inoltre, compartecipano alla quota sociale proporzionalmente al proprio ISEE in corso di validità, sulla base di un algoritmo¹ che tiene conto del valore ISEE in maniera incrementale.
3. Su proposta motivata del Servizio Sociale Professionale Comunale la compartecipazione di cui al comma 2 potrà essere rivista per tenere conto di situazioni di particolare fragilità.

Art 7 – MANCATI PAGAMENTI

1. In caso di mancato pagamento da parte dell'utente della quota di compartecipazione a suo carico a favore dell'Ente accreditato istituzionalmente per il servizio residenziale in cui abita, spetta all'Ente provvedere a darne comunicazione entro 30 giorni al Comune per concordare le misure da mettere in atto (es. convocazione/sostituzione/nomina Amministratore di Sostegno; convocazione familiari dell'utente laddove presenti; eventuale revisione del progetto...).

Art. 8 - CONTROLLI

1. Qualora, all'esito delle verifiche e dei controlli da effettuare secondo la specifica disciplina dell'Ente Pubblico, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaurienti motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 9 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme in materia con particolare riferimento al regolamento UE GDPR 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione, dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della quota massima di compartecipazione.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1.1.2025 previa approvazione del Comitato dei Sindaci e recepimento da parte di ciascun Comune del Distretto Padova Sud.

Art. 11- NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

1. In attesa dell'approvazione da parte della Regione del Veneto delle Linee di Indirizzo per la

¹ Per valori ISEE pari a 0, l'importo del budget di salute non cambia. Per valori ISEE pari o maggiori al limite massimo di accesso, l'importo del budget di salute copre il costo dell'intera quota sociale. Per valori intermedi, il valore ISEE determina una quota del budget di salute calcolata in maniera proporzionale tra 0 e il limite ISEE di accesso.

compartecipazione (ex art. 5 DPCM 14 febbraio 2001) e della adozione delle determinazioni conseguenti da parte dei Comuni, il presente regolamento si applica a tutte le persone con disabilità già in carico e a quelle che verranno inserite in strutture residenziali per persone con disabilità.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni decisione in materia adottata finora dal Comitato dei Sindaci
3. Il Comitato dei Sindaci Padova SUD – nelle more della definizione della retta tipo da parte della Regione del Veneto - definisce le nuove quote sociali dal 01.01.2025. I servizi sociali comunali illustrano dettagliatamente ai Rappresentanti Legali dei Beneficiari del Servizio i nuovi criteri di compartecipazione e la quota individuale per le Comunità Alloggio:

Dal 01.01.2025 al 31.12.2025 la quota sociale a carico utente/Comune è di € 92,93

Dal 01.01.2026 al 31.12.2026 la quota sociale a carico utente/Comune è di € 100,52

Dal 01.01.2027 al 31.12.2027 la quota sociale a carico utente/Comune è di € 106,65

L'azienda Ulss si impegna a garantire la rivalutazione delle persone con disabilità che hanno bisogni emergenti legati alla modifica del quadro clinico, aggiornando il progetto personalizzato secondo le facoltà previste dalla normativa specifica in materia